

COMUNE DI MARCIGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 22, 26 e 27 DEL CODICE DELLA STRADA
ART. 46 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Approvato con delibera CC N. 3 DEL 1994

ART. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione.

ART. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

ART. 3

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali e provinciali correnti nell'interno del Centro Abitato senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, nè possono essere approntate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 4

Ufficio comunale competente

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio di Polizia Municipale che vi provvede sentito il parere dei seguenti uffici comunali: Tecnico Comunale e previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

ART. 5

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera del Consiglio Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto del Consiglio Comunale e deve in ogni caso indicare le condizioni e le precisazioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 7

Canone ed altri oneri

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone, a favore del Comune, da corrispondersi in annualità, ovvero in unica soluzione, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati con delibera del Consiglio Comunale da aggiornarsi annualmente.

Ogni passo carraio è inoltre assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo stradale, secondo le normative vigenti in materia.

ART. 8

Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto del Consiglio Comunale.

ART. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva

ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

ART. 10

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.